



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

UFFICIO AFFARI GENERALI

ORDINANZA N. 448

Oggetto :

ORDINANZA PER IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BICCHIERI E CONFEZIONI DI VETRO E/O METALLICI

IL SINDACO

Considerato che in varie zone del territorio comunale con sempre maggiore frequenza è stato rilevato l'abbandono dopo l'uso di bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro per strada, nelle vie, nelle piazze, sotto i portici, sui gradini, nei giardini pubblici, venendosi a creare - in caso di rottura - un pericolo per l'incolumità dei pedoni e di coloro che transitano con biciclette, carrozzine, ecc., nonché per l'integrità del patrimonio pubblico e privato;

Preso atto delle numerose lamentele pervenute al riguardo;

Rilevato che a tale situazione contribuisce in maniera significativa la vendita e/o la somministrazione per asporto di bevande contenute in bicchieri, bottiglie e contenitori di vetro, praticata dagli esercizi commerciali, da attività artigianali, da circoli privati e simili, soprattutto nelle ore serali;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza ad arginare gli inconvenienti sopra segnalati in modo da evitare pericoli e danni per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini;

Considerato che, a partire dal periodo estivo, le varie manifestazioni di carattere sociale, culturale e aggregativo richiamano in città numerose persone, facendo registrare un aumento del consumo in strada di bevande e del conseguente abbandono dei relativi contenitori in vetro;

Considerato che analoghi pericoli possano verificarsi anche in prossimità delle feste di fine anno e ritenuto pertanto di estendere in via sperimentale le misure dirette ad evitarli sino al termine delle suddette festività;

Visto l'art. 54 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 92/2008, convertito con L. 125/2008 D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del mattino successivo, **dalla data del 3 luglio 2010 e sino al 7 gennaio 2011**, su tutto il territorio comunale sia vietata **la vendita per asporto fuori dai locali** di bevande **in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro e/o metallici** da parte:

- a. di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;

- b. dei circoli privati;
- c. delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
- d. delle attività di commercio di prodotti alimentari in eventuali serate di apertura straordinaria;
- e. degli operatori del commercio su area pubblica;
- f. di tutte le forme ordinarie o speciali di commercio che consentano la vendita di bevande in contenitori di vetro;

Sono fatti salvi la somministrazione e il consumo all'interno dei locali, nell'ambito delle pertinenze esterne private ovvero su quelle su suolo pubblico debitamente autorizzate.

2. **Nella fascia oraria di cui al punto 1. è altresì fatto divieto al consumatore finale di portare al di fuori del locale e dello spazio esterno regolarmente assentito i contenitori in vetro forniti per la somministrazione, nonché a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso, consumare sul posto ogni genere di bevanda contenuta in contenitori di vetro o in materiale metallico ovvero di abbandonare i siffatti contenitori.**

3. Il presente divieto deve essere esposto in modo visibile al pubblico.

Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, per il quale è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 e potranno comportare la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi dell'art. 17 quater I° comma dei T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casale Monferrato
- trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Commissariato di Polizia, al Comando dei Carabinieri, alla prefettura di Alessandria per quanto di competenza
- alle associazioni di categoria per opportuna conoscenza.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR PIEMONTE entro 60 giorni.

Casale Monferrato, 01.07.2010

IL SINDACO

F.to Giorgio Demezzzi